

10104/2019



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE

Presidente

GUIDO FEDERICO

Consigliere

PAOLA VELLA


Consigliere

ANDREA FIDANZIA

Consigliere

LUCA SOLAINI

Consigliere - Rel.



Ud. 14/02/2019 PU

Cron. 10104

R.G.N. 16238/2013

**SENTENZA**

sul ricorso 16238/2013 proposto da:

*C. U. P. C. I.*

Vico.Edil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in )

è

giusta procura a margine  
del ricorso;

-ricorrente -

contro

Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in presso lo studio dell'avvocato

*355  
2019*

*Anna della*

), giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA, depositato il 04/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2019 dal cons. SOLAINI LUCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato \_\_\_\_\_ che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la contro ricorrente, l'Avvocato \_\_\_\_\_, con delega, che ha chiesto il rigetto.

**R.G. 16238/13**

### **Svolgimento del processo**

Il Tribunale di Parma, in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento Immobiliare Felice srl, proposta da Banca Carige SpA e riassunta nei confronti della società VICO.EDIL srl, assuntrice del concordato fallimentare Immobiliare Felice srl, ha accolto l'opposizione e modificato lo stato passivo, ammettendo l'opponente in via di privilegio ipotecario in forza dell'ipoteca iscritta in data 11.8.2008 per il credito di € 373.294,48, già ammesso in via chirografaria.

La originaria richiesta di ammissione privilegiata era stata rigettata dal giudice delegato perché l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale per debito scaduto era stata ritenuta inefficace nei confronti della

*Anna De Luca*

procedura e la garanzia revocata ex art. 67 comma 1 n. 4 L.F., in quanto avvenuta nel semestre anteriore la dichiarazione di fallimento computato a ritroso dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento avvenuta il 10.2.2009.

Il Tribunale ha riformato la decisione sulla considerazione che la decorrenza del termine semestrale doveva essere calcolato partendo dalla data d'iscrizione della sentenza presso l'ufficio del registro delle Imprese, avvenuta il 16.2.2009, secondo la previsione contenuta nell'art. 16 comma 2 L.F., vigente all'epoca dei fatti, sulla considerazione che la banca, non risultando tra i creditori istanti del fallimento, era da considerarsi soggetto terzo.

VICO.EDIL srl ricorre per cassazione con un motivo, corredato da memoria, al quale replica la banca con controricorso illustrato anch'esso da memoria.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con l'unico motivo si denuncia la violazione dell'art. 16 comma 2 e dell'art. 67 comma 1 L.F., per avere il Tribunale ritenuto che il termine fissato per la revocabilità della garanzia decorresse dalla data d'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese e non dalla data anteriore di pubblicazione della sentenza, mediante deposito in cancelleria.

La ricorrente sostiene che la *ratio* dell'art. 16 cit. è quella di tutelare l'affidamento di coloro che, rimasti estranei all'istruttoria prefallimentare, abbiano intrattenuto rapporti con il fallito nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza di fallimento e la sua iscrizione nel registro delle imprese, ed è volta a evitare che i terzi possano subire pregiudizi per atti posti in essere dopo la dichiarazione di fallimento, ma prima della sua iscrizione nel registro citato.

Ad avviso della ricorrente, tale disciplina non può influire con il calcolo dei termini fissati dall'art. 67 L.F., poiché, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, sotto il profilo soggettivo, non rileva la conoscenza dell'avvenuta dichiarazione di fallimento, ma la conoscenza dello stato d'insolvenza al momento del compimento dell'atto, e nella specie, la buona fede della Carige SpA al momento del compimento dell'iscrizione dell'ipoteca e la mancata conoscenza in capo a quest'ultima dello stato d'insolvenza della società poi fallita non sarebbero state né dedotte né ipotizzate dalla stessa controparte.

La banca controricorrente replica, infatti, evidenziando la propria qualità di terzo e osserva che la buona fede non rileva al fine di applicare la norma, di cui all'art. 16 comma 2 cit.

In via preliminare, va disattesa l'eccezione della banca, d'inammissibilità del ricorso, perché vi sarebbe un vizio nel rilascio della procura da parte della società VICO.EDIL srl, al proprio difensore, in quanto, l'amministratore unico Sig. Carra Gianfranco, non avrebbe i poteri di firma sugli atti processuali necessari per l'azione in giudizio, che spetterebbero al Presidente del consiglio di amministrazione (ruolo rivestito dal Sig. Montebelli Andrea), previo deliberazione del Consiglio di amministrazione; tale censura, come detto, va disattesa, in quanto, la società ricorrente ha documentato, attraverso la produzione dell'atto costitutivo e dello statuto della società, che ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'atto costitutivo la società ha prescelto un modello di amministrazione collegiale con metodo disgiuntivo, secondo il quale la legale rappresentanza spetta a ciascun componente dell'organo amministrativo, come confermato dall'art. 26 dello Statuto, in caso di adozione del sistema di amministrazione non collegiale disgiuntiva.



Per quanto riguarda l'unico motivo di ricorso lo stesso è fondato.

A mente, dell'art. 67 comma 1 n. 4 L.F. sono assoggettati a revocatoria fallimentare "salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore", per quanto qui interessa, "i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti".


Il tenore letterale della norma sopra citata è chiara nel sancire la revocabilità delle ipoteche giudiziali costituite entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Secondo, invece, l'art. 16 comma 2 L.F. "La sentenza (dichiarativa del fallimento) produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 133 primo comma del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data d'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17 secondo comma".

L'art. 67 comma 1 n. 4 L.F., che prescinde dallo stato soggettivo delle parti (di buona o mala fede), regola un profilo speciale, cioè, la decorrenza del periodo sospetto, che viene fissata dalla data di pubblicazione della sentenza, mentre, tutti i restanti effetti determinati dalla sentenza dichiarativa di fallimento, per i terzi (intendendo per tali quelli che non hanno partecipato all'istruttoria prefallimentare) decorrono dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, che produce l'effetto di conoscibilità legale a tutela, questa volta della buona fede degli stessi terzi, che potrebbero rimanere pregiudicati dall'aver intrattenuto rapporti con il fallito nel periodo intercorrente fra il deposito della sentenza in cancelleria e l'iscrizione della medesima nel registro delle imprese.

Ciò, è quanto emerge anche dai precedenti giurisprudenziali di questa Corte (v. Cass. n. 6961/07, 25356/07, in tema di azione revocatoria fallimentare, ai fini del computo a ritroso del termine di proponibilità della domanda, che deve essere calcolato dal giorno del deposito in cancelleria e non dal giorno in cui la deliberazione viene adottata; v. anche Cass. sez. un. n. 26619/07, seppure in via incidentale nell'affrontare il diverso tema della conservazione degli effetti sostanziali della dichiarazione di fallimento proveniente da giudice incompetente), e deriva da una piana interpretazione sistematica secondo la quale gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, per i terzi decorrono dall'iscrizione della stessa nel sistema di pubblicità legale, ma, per la decorrenza del cd. periodo sospetto, dove non c'è da tutelare un eventuale stato soggettivo d'ignoranza dell'intervenuto fallimento da parte del creditore, ma rileva la conoscenza che quest'ultimo abbia dello stato d'insolvenza del debitore, tale conoscenza, in via presuntiva, viene fatta decorrere dalla dichiarazione di fallimento, anche se il creditore è ammesso a provare che, seppur l'atto dispositivo patrimoniale del fallito in suo favore è compiuto nel periodo cd. sospetto, egli, tuttavia, non ne conosceva lo stato d'insolvenza.

Infatti, la norma di cui all'art. 16 comma 2 L.F. non interferisce con la disciplina degli effetti patrimoniali del fallimento i quali effetti prescindono dalla buona fede dei terzi in ordine all'intervenuta dichiarazione di fallimento per concentrarsi sulla conoscenza o meno degli stessi terzi dello stato d'insolvenza del fallito, e nella specie, la Banca Carige neppure ha dedotto di non essere a conoscenza dello stato d'insolvenza, ma ha incentrato la propria difesa sul fatto che l'art. 16 comma 2 L.F. prescinde dalla buona fede del terzo, perché



correla lo spiegarsi degli effetti della sentenza dichiarativa del fallimento alla sola iscrizione nel sistema di pubblicità legale.

Va rilevato, dunque, come la revocatoria è uno strumento di recupero e ricostruzione del patrimonio nell'interesse della massa che è riconnesso solo al fallimento, in quanto, solo con esso s'impone quell'esigenza di tutela della *par condicio* cui l'art. 67 L.F. è funzionale e, quindi, non si potrebbe ipotizzare un parametro temporale diverso da quello della relativa dichiarazione giudiziale. Infatti, ciò che legittima la revoca di un determinato atto non è il puro e semplice compimento dell'atto stesso, di per sé legittimo ed efficace, bensì la successiva dichiarazione di fallimento che apre il concorso tra i creditori e l'esigenza del ripristino della *par condicio* mediante la sanzione dell'inefficacia a ritroso nel tempo.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Parma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

**P.Q.M.**

### **LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Parma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.19

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente  
Dott. Antonio Didone

DEPOSITO  
Il... 170 APR 2019  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia Barone